

STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo – Obiettivi – Durata

Art. 1.

È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato **“Irno Sviluppo”**

Art. 2.

La sede legale è fissata in Fisciano.

Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

Art. 3.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento del fondo consortile.

Art. 4.

Il Consorzio ha l'obiettivo di:

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aziende esistenti, per l'urbanizzazione del territorio (viabilità, illuminazione, rete fognaria ed altri servizi di comune interesse);
- reperire aree idonee all'insediamento di stabilimenti produttivi, commerciali, industriali ed artigianali;
- assumere nell'interesse delle consorziate appalti e/o concessioni per la realizzazione di opere edili;
- gestire servizi comuni alle imprese consorziate, ivi compresa attività di assistenza, consulenza, ricerca e promozione;
- assistere i consorziati nell'acquisto di aree, nei frazionamenti delle stesse, e in quant'altro necessario ai fini dell'ottenimento della proprietà delle stesse;
- sostenere gli investimenti per la realizzazione, da parte dell'aziende consorziate di nuove iniziative produttive, di ampliamenti, di ristrutturazioni, di riattivazioni, di delocalizzazioni di preesistenti impianti nell'ambito dei settori medesimi. A tal fine il consorzio, nell'anzidetta qualità e nel rispetto pieno dell'autonomia gestionale e giuridica delle imprese socie nonché in nome, per conto e nell'interesse delle stesse, ha per oggetto la dazione delle prestazioni mutualistiche rivolte a:
 - Studiare e realizzare piani progettuali integrati fra le imprese consociate con lo scopo di programmare ed accompagnare investimenti produttivi, interventi infrastrutturali o altri investimenti complementari nei settori di intervento dei soci, tale da assicurare significativi effetti economici e sociali positivi specie con riguardo alla qualificazione dei prodotti, dei processi, del sistema produttivo locale ed all'incremento occupazionale;
- Collaborare, anche con imprenditori esterni all'area, per favorirne l'orientamento e l'inserimento,

all'uopo facilitando forme di partenariato economico, commerciale e imprenditoriale;

- Orientare le imprese consociate nella individuazione ed attivazione di finanziamenti, agevolazioni, opportunità nel quadro delle risorse rinvenenti dai fondi locali, regionali, nazionali e comunitari di cui alle leggi vigenti di tempo in tempo a finalità di sviluppo economico ed ai regolamenti UE che disciplinano l'attività dei fondi comunitari;
- Stipulare, nella veste di organismo collettivo, apposite convenzioni con soggetti istituzionali a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di intese o accordi di programma - contratti di programma - contratti d'area - sovvenzioni globali - strumenti simili, destinati a cofinanziare iniziative produttive, nonché contratti comunque finalizzati alla realizzazione od incentivazione di iniziative produttive;
- Svolgere, anche attraverso professionalità specializzate esterne, attività di preventiva istruttoria, valutazione e selezione dei progetti di investimento presentati dai soggetti interessati, nonché di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e per l'esecuzione di ogni altro adempimento;
- Promuovere protocolli e/o accordi di programma o di altra natura pubblica in materia di sicurezza e legalità territoriale, di snellimento delle procedure amministrative da parte della pubblica amministrazione e di ogni altro fattore riguardante l'efficienza del sistema economico, sociale ed amministrativo locale al fine di migliorare le condizioni generali nelle quali operano le imprese consociate;
- Interloquire, per conto dei soci e su loro specifico mandato, con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e ministeriali al fine di ottenere autorizzazioni, licenze, varianti e quant'altro necessario per accelerare la realizzazione dei programmi di investimento;
- Elaborare studi mirati a sostenere l'associazionismo intercategoriale fra le imprese, sul fronte della messa in comune di capacità e azioni di marketing in grado non soltanto di valorizzare la filiera territoriale e le economie di scala fra le aziende socie ma di tutelare e diffondere l'immagine di queste ultime ed i loro prodotti con tutte le idonee iniziative pubblicitarie;
- Attuare un canale informativo anche a mezzo di pubblicazioni periodiche da destinare eventualmente anche a soggetti terzi;
- Curare la formazione e/o riqualificazione del personale delle aziende associate, senza peraltro trascurare lo sviluppo dei profili e percorsi professionali finalizzati ad assicurare la qualità delle risorse umane impiegate;
- Promuovere iniziative atte a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro in armonia con la crescita economica e tecnologica;
- Fornire gli utili elementi di guida atti ad incrementare ed espandere l'innovazione del prodotto mediante l'allargamento del processo produttivo a nuovi e sperimentali prodotti;
- Organizzare la raccolta di notizie commerciali sulla clientela e predisporre idonei strumenti che consentono efficaci e solleciti scambi informativi tra gli associati sulla situazione generale e particolare dei mercati;

- Promuovere attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo al fine;
- Controllare la qualità e la presentazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese consociate;
- Svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e comunque di aggiornamento nel campo tecnico;
- Studiare e programmare, anche con il ricorso ad organismi esterni, appropriate politiche e moderne tecniche gestionali volte alla riduzione di costi gestionali delle imprese consociate nella prospettiva di una loro sempre maggiore competitività;
- Elaborare studi volti ad individuare, selezionare e valutare le opportunità imprenditoriali ed i progetti di investimento finalizzati a nuovi insediamenti produttivi in comparti sia tradizionali che innovativi;
- Monitorare le iniziative promosse ed avviate, verificandone i risultati;
- Eseguire il coordinamento e la programmazione organizzativa inerenti l'accentramento gestionale di magazzini e/o di centri per il commercio all'ingrosso, acquisiti in comune dalle imprese consociate;
- Favorire la conoscenza ed il rispetto da parte delle imprese consociate di tutte le norme vigenti relative alle loro produzioni e/o commercializzazioni, alla sicurezza sul lavoro e all'ambiente, alla sanità ed alla igiene, alla tutela della libera e leale concorrenza, nonché agli obblighi fiscali, a quelli in materia di lavoro e previdenza sociale e, in ogni caso, a qualsiasi altro fattore inerente la loro attività;
- Assistere le imprese socie per ogni esigenza relativa alle operazioni di import - export;
- Controllare l'osservanza di questo statuto e dell'eventuale regolamento da parte delle imprese socie.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Art. 5.

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria che può anche deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio.

TITOLO II

Fondo consortile – Contribuzione dei soci - Divieto di contrarre debiti

Art. 6.

Il fondo consortile, di ammontare variabile, è costituito:

- a) da quote di €516,00 (cinquecentosedici/00) ciascuna versate da ciascun consorziato;
- b) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché da operatori privati.

L'ammontare della quota di cui alla lettera a) può essere modificata dall'assemblea ordinaria

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

I consorziati sono obbligati a corrispondere al consorzio un contributo annuale destinato alla copertura di tutte le spese ed oneri gestionali di qualsiasi natura e specie facenti carico al consorzio medesimo per il suo normale funzionamento ed in relazione alla sua concreta attività.

L'entità globale del contributo viene fissata, annualmente, dall'assemblea ordinaria dei soci (su proposta dell'Organo Amministrativo) in occasione dell'approvazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo.

La ripartizione di tale contribuzione tra i singoli consorziati verrà effettuata dal Comitato direttivo.

Il Consorzio non può contrarre debiti verso intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

TITOLO III

Requisiti dei Consorziati – Diritti ed obblighi dei Consorziati – Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati

Art. 7.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purché ne condividano scopi e finalità, i soggetti di seguito indicati:

- le imprese (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti);
- gli enti pubblici e privati, economici e non.

Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Comitato Direttivo. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Comitato Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato Direttivo, al versamento della quota al fondo consortile prevista dall'art. 6 del presente Statuto e al versamento del contributo annuale, quest'ultimo rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.

Art. 8.

I Consorziati si obbligano:

- a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso;
- b) a comunicare al Comitato Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- c) a rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- d) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- e) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- f) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- g) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

Art. 9.

I Consorziati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto e dalle delibere del Comitato Direttivo;
- beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati.

Art. 10.

La qualifica di Consorziato si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo. Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come definiti al successivo art. 13. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione

assunta tra le parti;

- esclusione pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del Consorziato che:

1. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;
2. contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
3. contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
4. sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
5. sia dichiarato interdetto o inabilitato;
6. sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
7. sia colpito, qualora trattasi di impresa o di imprenditore, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
8. sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;
9. abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attività economica.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo il quale, prima dell'adozione formale della delibera, dovrà informare preventivamente il Consorziato del provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti, tramite una delle modalità specificate al successivo articolo 17 del presente Statuto previste in materia di convocazione dell'Assemblea dei Consorziati, in modo che il Consorziato medesimo possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consorziato, il Comitato Direttivo, qualora il Consorziato medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potrà formalmente deliberare la perdita della qualifica di Consorziato. Avverso la delibera del Comitato Direttivo che comporta la perdita della qualifica di Consorziato, da comunicarsi a cura del Consiglio Direttivo con le modalità sopra descritte, il Consorziato potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato restano sospesi e non esercitabili.

Art. 11.

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "*inter vivos*" sia "*mortis causa*" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà e/o titolarità dell'impresa. In questo caso, il nuovo titolare dell'impresa ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attività economica del *de cuius* subentra al proprio dante causa nel contratto di Consorzio a condizione che:

- sia fatta espressa comunicazione scritta al Comitato Direttivo dell'operazione che ha comportato il trasferimento dell'impresa contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dall'art. 7 del presente Statuto;
- il Comitato Direttivo manifesti il proprio gradimento nei confronti dell'avente causa.

Qualora il Comitato Direttivo non accolga la domanda di subentro dell'avente causa, avverso la delibera del

Comitato stesso che rifiuta il gradimento, la quale andrà comunicata con le modalità già descritte al precedente art. 10 del presente Statuto, l'avente causa potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato restano sospesi e non esercitabili.

Art. 12.

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "*inter vivos*" sia "*mortis causa*" l'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del Consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati.

Al Consorziato non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa sarà rimborsata soltanto la quota consortile di cui alla lettera a) dell'art. 6 del presente Statuto, previo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. Il rimborso della quota consortile dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data della comunicazione di mancato gradimento da parte del Comitato Direttivo ovvero della delibera dell'Assemblea che si è pronunciata sul ricorso eventualmente presentato dall'avente causa.

TITOLO IV

Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati

Art. 13.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso solo a condizione che i negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento dei fini del Consorzio e in favore della comunità dei Consorziati, ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti partecipanti al Consorzio. Specificatamente, le obbligazioni potranno essere assunte:

-in nome proprio e per conto di tutti i Consorziati;

-in nome proprio e per conto di alcuni Consorziati, qualora all'operazione siano direttamente interessati più Consorziati e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta per l'operazione stessa, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo in

funzione della specificità dell'operazione, anche per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

In entrambi i casi il Comitato Direttivo ha l'obbligo di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai diretti interessati e, una volta conclusa l'operazione, di fornire rendiconto entro i successivi 15 giorni a tutti i Consorziati.

TITOLO V

Gli Organi del Consorzio

Art. 14.

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) l'Organo di Controllo.

Art. 15.

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorzio esprime un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente dello stesso;
- nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;
- determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Comitato Direttivo e dell'entità globale del contributo annuale dovuto dai Consorziati;
- approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Comitato Direttivo e revisionato dall'Organo di Controllo se nominato;
- il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- ricorsi presentati dai Consorziati esclusi o non ammessi nei casi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- approvazione del Regolamento Interno predisposto dal Comitato Direttivo;
- tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Comitato Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare.

Art. 17.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Comitato Direttivo stesso da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Ogni Consorziato può delegare un altro Consorziato per rappresentarlo in Assemblea. Nessun Consorziato può avere più di una delega. La delega non può essere conferita al Consorziato che rivesta la carica di componente del Comitato Direttivo. Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati, espressi in forma palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

Art. 18.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 17 dello Statuto, delibera con voto palese in merito a:

1. modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
2. scioglimento anticipato del Consorzio;
3. nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
4. responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati aventi diritto al voto.

Art. 19.

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Comitato Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, variabile da tre a nove membri, anche non Consorziati, eletti per un triennio. L'Assemblea elegge il Presidente tra i consiglieri nominati.

I membri scaduti possono essere rieletti.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il

venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Ordinaria.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Comitato Direttivo è insediato.

La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno due Consiglieri. I suoi componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui si essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica certificata, da spediti almeno quarantotto ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Al Comitato Direttivo sono conferiti tutti i poteri per amministrare il Consorzio. In particolare, il Comitato Direttivo:

1. nomina il Presidente del Comitato Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
2. predispone il Regolamento Interno del Consorzio;
3. cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
4. convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
5. formula le strategie di azione del Consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;
6. delibera la ripartizione tra i singoli Consorziati del contributo annuale dovuto;
7. formula il bilancio previsionale annuale e in relazione ad esso definisce l'entità dei contributi ordinari e

degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

8. predispone il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

9. approva le richieste di adesione al Consorzio, previa verifica dei requisiti dei richiedenti;

10. delibera in ordine alle richieste dei Consorziati di cessione della quota consortile;

11. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

12. delibera in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei Consorziati;

13. delibera in merito a qualunque negozio giuridico da compiere;

14. delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Comitati Esecutivi composti da alcuni dei Consiglieri o ad uno o più dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. La responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 20.

Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuito il potere di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati;

2. convocare e presiedere il Comitato Direttivo;

3. rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;

4. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

Art. 21.

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività svolte dal Consorzio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principii e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate. Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati ma dovranno essere accantonati in apposito fondo.

È obbligo del Comitato Direttivo predisporre un bilancio previsionale annuale che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e che, tra l'altro, dovrà definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e Consorziati nonché tra i Consorziati medesimi.

Art. 23.

Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere.

Art. 24.

L'Assemblea dei Consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori o un Revisore Unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato. I membri durano in carica fino alla scadenza del periodo di mandato dei Consiglieri.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sull'attività e la gestione del Tesoriere, ove nominato;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati;
- f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Il Revisore Unico sarà scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. Ogni Consorzio può denunciare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una relazione al denunciante, esprimendo le proprie valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

TITOLO VI

Scioglimento del Consorzio

Art. 25.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per

la liquidazione del Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 18 del presente Statuto.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Comitato Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

- consegnare i libri, le scritture contabili e i documenti amministrativi ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previo rimborso ai soci del capitale versato, verrà devoluto con deliberazione assembleare ad enti senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle del consorzio.

TITOLO VII

Clausola arbitrale e norme di rinvio

Art. 26.

Tutte le controversie che sorgessero tra i consorziati o tra i consorziati ed il consorzio circa la interpretazione e in esecuzione del presente statuto saranno composte mediante arbitrato, salvo i casi vietati dalla legge. Il collegio arbitrale avrà sede nel luogo ove è ubicato il Registro delle Imprese ove è iscritto il consorzio e sarà costituito da tre arbitri che saranno nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. ove ha sede il Registro delle Imprese ove è iscritto il consorzio.

Ove il soggetto designato non vi provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui il consorzio ha la sede legale. Gli arbitri decideranno altresì l'ammontare del compenso e stabiliranno su quale delle parti debba far carico detto compenso nonché le spese.

15.1 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto, e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti. Esso determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Art. 27.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.